

# **Comune di Sizzano**

**PROVINCIA DI NOVARA**



## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

**Allegato "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 29.05.2003**

**Il Sindaco  
F.to Conterbia Antonio**

**Il Segretario Comunale  
F. to P. Mornico**



## INDICE

### TITOLO I – NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

<b><u>PARTE I – PREMESSA</u></b>	pag.
Articolo 1 – Definizioni	4
Articolo 2 – Prescrizioni generali	4

<b><u>PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</u></b>	pag.
Articolo 3 – Programmazione comunale	4
Articolo 4 – Tipologie di mercato	5
Articolo 5 – Esercizio del commercio itinerante	5
Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	6

<b><u>PARTE III - REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI</u></b>	pag.
Articolo 7 – Sistema autorizzatorio	6
Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi	6
Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni	7
Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)	8
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)	8
Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni	9

<b><u>PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI</u></b>	pag.
Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche	9
Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile	9

<b><u>PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI</u></b>	pag.
Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee	9
Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi	10

### TITOLO II – REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

<b><u>PARTE VI – PREMESSA</u></b>	pag.
-----------------------------------	------



Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita	10
Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati	10
<b><u>PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO</u></b>	pag.
Articolo 19 – Orario di mercato e giorno di svolgimento	10
Articolo 20 – Modalità di accesso degli operatori	11
Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei	11
<b><u>PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI</u></b>	pag.
Articolo 22 – Concessione del posteggio	11
Articolo 23 – Subingresso nel posteggio	12
	pag.
Articolo 24 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi	12
Articolo 25 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	13
Articolo 26 – Registro degli operatori sui mercati	13
Articolo 27 – Modalità di registrazione	14
Articolo 28 – Decadenza della concessione di posteggio	15
Articolo 29 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio	15
<b><u>PARTE IX – MODALITA' DI VENDITA</u></b>	pag.
Articolo 30 – Obblighi dei venditori	15
Articolo 31 – Attrezzature di vendita	16
Articolo 32 – Collocamento delle derrate	16
Articolo 33 – Divieti di vendita	17
Articolo 34 – Vendita di animali destinati all'alimentazione	17
Articolo 35 – Atti dannosi agli impianti del mercato	17
Articolo 36 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	17
Articolo 37 – Furti, danneggiamenti e incendi	18
<b><u>PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO</u></b>	pag.
Articolo 38 – Preposti alla vigilanza	18
<b><u>PARTE XI – NORME FINALI</u></b>	pag.
Articolo 39 – Norme finali	18
Articolo 40 – Canone, tasse e contributi comunali	18
Articolo 41 – Sanzioni	18

## TITOLO I



# NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

## PARTE I – PREMESSA

### Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per “**D. Lgs.vo 114/98**” si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; per “**Legge regionale**” la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28 “Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Indirizzi regionali**” la deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114”; per “**Criteri Regionali**” la deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 “Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”; per “**autorizzazione di tipo a)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l’utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, per “**autorizzazione di tipo b)**” l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche, su qualsiasi area purché in forma itinerante.

### Articolo 2 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune di Sizzano, prevista dall’art. 28 del D. Lgs.vo 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 degli indirizzi regionali, definiscono le scelte per l’ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alla sede mercatale, i gruppi di posteggio fino a sei, le procedure per il rilascio di autorizzazioni temporanee.
3. La regolamentazione per l’esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio comunale, è di competenza del Consiglio Comunale, come pure l’istituzione ex novo del mercato.
4. Sono di competenza della Giunta Comunale, la formale reistituzione del mercato, ai sensi e per gli effetti della legislazione regionale, lo spostamento temporaneo dello stesso e la modifica delle date di svolgimento.

## PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### Articolo 3 – Programmazione comunale



1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'art. 28, commi 15 e 16 del D. Lgs.vo 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli indirizzi regionali e nei criteri regionali.
2. Il Comune di Sizzano, così come identificato dall'art. 7 degli indirizzi regionali, si identifica come Comune Minore appartenente alla Rete Secondaria.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.
4. Il calendario commerciale per il commercio su area pubblica, deve essere strettamente collegato all'analogo calendario per il commercio in sede fissa.

#### **Articolo 4 – Tipologie**

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98 e dagli artt. 3 e 4 degli indirizzi regionali n° 626.3799 del 1.3.2000, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
  - **Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**
  - **Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**
  - **Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee**
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda alle allegate planimetrie (**Allegato contrassegnato col n° A1**).
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree, potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità, o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore, previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora, in coincidenza con il mercato ordinario, ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti, le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordati mediante firma d'atto d'impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.

#### **Articolo 5 – Esercizio del commercio itinerante**

1. E' commercio itinerante, quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore, da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'art. 28, comma 4, del D. Lgs.vo 114/98.
2. Il commercio in forma itinerante deve essere esercitato secondo le modalità previste dal titolo IV – Capo III – Sezione I dei criteri regionali: in particolare devono essere effettuate soste solo per il tempo necessario a servire la clientela e comunque non superiori ad un'ora di permanenza nello stesso punto, con l'obbligo di spostamento di almeno cinquecento metri, ed è vietato, per motivi di viabilità, in Via Mazzini e su tutta la lunghezza della strada provinciale che attraversa il territorio. Inoltre, non può essere esercitato in Piazza Prone e Vie limitrofe, in contemporaneità con lo svolgimento del mercato.
3. E' vietato bandire con altoparlanti o altri mezzi fonici in tutto il territorio comunale, salvo specifica autorizzazione comunale.
5. I commercianti che esercitano la loro attività di vendita in forma itinerante, devono osservare l'orario stabilito dal Comune per i corrispondenti esercizi di vendita al dettaglio, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla normativa vigente in materia.



6. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio itinerante sul territorio comunale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### **Articolo 6 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli**

1. I produttori agricoli singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento, previa denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.vo 18/5/01, n. 228.
2. L'agricoltore di cui all'art. 28, comma 15, del D. Lgs.vo 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della L. 9 febbraio 1963, n. 59, è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, al rispetto delle norme fiscali ed igienico sanitarie previste dalle leggi vigenti in materia.
3. Tra i prodotti contemplati dall'art. 1 della predetta L. n. 59/63, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico commerciale.
4. L'Amministrazione Comunale può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

### **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

#### **Articolo 7 – Sistema autorizzatorio.**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D. Lgs.vo 114/98, il Responsabile de Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica di cui alla successiva parte IV.
2. Il Responsabile del Servizio o suo delegato, rilascia altresì le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato.
3. Il Responsabile del Servizio o suo delegato rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

#### **Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi**

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sull'area per l'esercizio continuativo indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni, decorsi sei mesi al massimo dall'accertata disponibilità di almeno un posteggio.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'albo pretorio, deve contenere:
  - **l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;**
  - **l'elenco dei posteggi disponibili;**
  - **il numero che li identifica;**



- **l'esatta collocazione di ciascuno;**
  - **le dimensioni e la superficie;**
  - **il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;**
  - **l'indicazione di eventuali criteri di priorità d'accoglimento delle istanze.**
4. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.
5. Tutte le domande presentate dal 12/4/2001 (data di entrata in vigore dei nuovi criteri regionali) in poi, si considerano proposte il primo giorno previsto per la presentazione delle nuove istanze del primo bando di assegnazione. In caso di necessità è consentita l'integrazione delle predette istanze secondo i requisiti previsti nel bando.

## **Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo "a" si conclude entro novanta giorni, decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio, deve essere inoltrata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni contenute in apposito bando comunale. Decorso dieci giorni dalla scadenza del bando, il responsabile del procedimento comunica all'interessato:
- a) **ufficio competente alla gestione della pratica;**
  - b) **oggetto del procedimento;**
  - c) **persona responsabile del procedimento;**
  - d) **ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
  - e) **termine di conclusione del procedimento.**
- Ciò a condizione che la domanda sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
3. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dalla scadenza del bando, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. Nel caso di irregolarità, il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza, il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
4. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato per mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono essere prescritti dalla normativa in vigore.
5. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma "1" iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
6. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
7. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
8. Il Comune esamina le domande validamente pervenute, rilascia l'autorizzazione e contestualmente la concessione per ciascun posteggio libero in conformità ad una graduatoria formulata su criteri stabiliti dal Titolo IV, Capo II, Sezione II del D.C.R. n. 32-2642 del 2-4-2001.



9. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

#### **Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale, entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nel mercato locale, un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di due autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio, in quanto il mercato è composto da un numero di banchi inferiore a 30. Nella domanda devono essere dichiarati a pena d'inammissibilità:

- **il numero dell'area mercatale;**
- **il numero del posteggio;**
- **il settore o i settori della merce che intende porre in vendita;**
- **il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/98;**
- **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D. Lgs.vo 114/98.**

4. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla deliberazione della G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

5. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente, a pena di nullità. La stessa deve essere corredata da copia fotostatica, anche non autenticata, del documento d'identità del sottoscrittore.

#### **Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

2. L'autorizzazione di tipo "b" consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito territoriale nazionale, così come risulta dai criteri regionali che fanno proprie le risultanze della circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, del D. Lgs.vo 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.

3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D. Lgs.vo 114/1998 e della D.G.R. 32-2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.

4. La procedura seguirà quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione, il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.

5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.



## **Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni**

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs.vo 114/98 e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:

- a) **le generalità del titolare;**
- b) **l'indirizzo di residenza;**
- c) **il tipo di autorizzazione;**
- d) **il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
- e) **il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
- f) **il codice fiscale;**
- g) **la partita I.V.A.**

## **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

### **Articolo 13 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**

**Ubicazione del mercato settimanale: PIAZZA PRONE.**

1. Ai sensi dell'art. 28, comma 13, del D. Lgs.vo 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. L'esatta definizione delle aree pubbliche destinate al commercio, dell'ubicazione ed dei giorni di svolgimento del mercato, della numerazione e della dimensione di tutti i posteggi – ivi compresi quelli destinati ai produttori agricoli – è determinata con apposita delibera di Giunta Comunale.

### **Articolo 14 – Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza ultramensile**

1. Valutata positivamente l'opportunità di fornire alla popolazione un'offerta commerciale specializzata in particolari merceologie confacenti alle esigenze di promozione delle realtà economiche locali, in occasione dell'annuale festa patronale della Santa Croce, è organizzata la manifestazione denominata “ **Fiera dei Comuni – Promoterr (anno)** ” che si svolge nelle Vie centrali dell'abitato secondo le disposizioni dettate dal D.C.R. 32-2642 del 2.4.2001 al titolo III, capo II, articoli 1 lettera d) e 2 lettera a) punto 1.2 e con le modalità che di volta in volta saranno previste nel relativo atto deliberativo.

## **PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 15 – Autorizzazioni temporanee**

1. Il Responsabile del Servizio o suo delegato può rilasciare su tutto il territorio comunale previo benestare dell'Amministrazione Comunale, autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.



2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi sarà determinato di volta in volta dall'Amministrazione Comunale in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione ed indicati nell'autorizzazione stessa.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli artt. 9 e 10 della presente normativa, per quanto applicabili.
5. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

#### **Articolo 16 – Superficie e dimensione dei posteggi**

1. Per superficie di vendita s'intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
2. Le aree occupate, di fatto, o non precedentemente dimensionate, si misurano sui punti più sporgenti dei banchi o delle merci esposte ponendo a calcolo il maggior rettangolo circoscrivibile; tutte le frazioni di metro quadro sono arrotondate al metro quadro superiore.

## **TITOLO II**

### **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

#### **PARTE VI - PREMESSA**

##### **Articolo 17 – Area di mercato e zone di vendita**

Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nell'allegata documentazione.

##### **Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati**

1. Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

#### **PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

##### **Articolo 19 – Orario di mercato e giorno di svolgimento.**

1. Il mercato settimanale di Sizzano si svolge tutti i VENERDI' con orario di vendita dalle ore 7,30 alle ore 13,00



2. Il Sindaco, d'intesa con le Organizzazioni di categoria, può determinare, con proprio provvedimento, l'orario di vendita.
3. Qualora il giorno fissato per lo svolgimento del mercato sia festivo e non ricada in una di quelle festività in cui sia già prevista l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, il mercato stesso si intende anticipato al giorno precedente non festivo, con uguale orario di vendita.
  
4. Al fine di permettere agli operatori commerciali su aree pubbliche di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico un'ora prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro un'ora dall'orario di chiusura delle vendite.
5. Gli operatori devono avere installato il proprio banco/autonegozio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.
6. Eventuali deroghe, sia agli orari di apertura, sia ai giorni di svolgimento, devono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale, e comportano l'obbligo per gli operatori di presentare al Comune, almeno quindici giorni prima, una richiesta sottoscritta da un minimo di metà degli operatori titolari di posteggio.

#### **Articolo 20 – Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.

#### **Articolo 21 – Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Comune può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso un'ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento.
2. Non costituisce esigenza eccezionale cui si riferisce il precedente comma il ricorrere di altre forme di manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse; in questa evenienza eventuali spostamenti o sospensioni dell'attività commerciale dovranno essere concordate dal Comune con le rappresentanze degli operatori interessati, ivi comprese le Associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

### **PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

#### **Articolo 22 – Concessione del posteggio**

1. Il rilascio della concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è effettuata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.



4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

### **Articolo 23 – Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.

### **Articolo 24 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I posti assegnati con carattere continuativo che non sono occupati entro le ore 8.30, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale dagli incaricati del Comune.
3. Tale assegnazione è riservata a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei criteri regionali, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:
  - **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
  - **maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
  - **maggior anzianità dell'autorizzazione esibita.**
4. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
5. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile e non è soggetta a scadenza temporale.
6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
7. Non possono concorrere all'assegnazione giornaliera gli operatori già titolari di posteggio fisso nell'area di mercato con la medesima autorizzazione amministrativa.
8. L'operatore titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, non può cumulare, ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
9. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli, ed interagire contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia per conto proprio, sia per conto altrui.
10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale, può partecipare alle assegnazioni occasionali dei posteggi liberi sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, con un massimo di due autorizzazioni. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale sul mercato stesso. La medesima persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.



11. I titolari di posteggio fisso devono iniziare la vendita entro un'ora dall'orario stabilito e gli assegnatari giornalieri entro 30 minuti dall'assegnazione.
12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o no svolgere l'attività.
13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
14. Per il settore dei produttori agricoli, l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati sarà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.
15. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

### **Articolo 25 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato**

1. In caso di necessità o di spostamento temporaneo del mercato, sarà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le possibilità di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data, prevale la maggior frequenza sul mercato oggetto della modifica ed, in caso d'ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della possibilità di scelta da parte dell'operatore, non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. La possibilità di scelta esercitata dai concessionari, non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

### **Articolo 26 – Registro degli operatori sui mercati**

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
  2. L'originale del registro di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, presso il Civico Ufficio Competente.
  3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai commercianti ed ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:
    - **le generalità del titolare;**
    - **la tipologia merceologica autorizzata;**
    - **gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica;**
    - **gli estremi del decreto di concessione del posteggio;**
    - **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**
    - **la data di scadenza della concessione del posteggio.**
- Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.



## **Articolo 27 – Modalità di registrazione**

1. Gli Agenti preposti alla vigilanza provvedono giornalmente a rilevare le presenze e le assenze degli operatori dei mercati.
2. Ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs.vo 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei criteri regionali, decadono dalla concessione del posteggio.
3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. Le lettere di richiesta di giustificazione delle assenze, con allegate le documentazioni in originale (certificati medici o atti vari), dovranno essere fatte pervenire all'Ufficio Comunale entro e non oltre il 3° giorno dalla data di inizio assenze.
5. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
6. L'eventuale comunicazione di assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
7. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita in originale. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
8. Gli agricoltori produttori diretti, causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza al competente Ufficio Comunale.
9. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero, in caso d'anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
10. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato sia spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle feste individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe si sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
11. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano, se preventivamente comunicate, le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati.
12. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art. 29, comma 4, lettera b) del D. Lgs.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.



## **Articolo 28 – Decadenza della concessione di posteggio**

1. Gli Agenti preposti alla vigilanza provvedono al costante aggiornamento del registro di cui all'articolo 26.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare ( dal 1° gennaio al 31 dicembre ), l'Ufficio di Polizia Municipale informerà immediatamente per iscritto il Responsabile del Servizio incaricato il quale avvierà il procedimento di decadenza della concessione di posteggio, nonché di revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie).
3. Dell'avvio del procedimento di decadenza è data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata R.R., ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge 7.8.1990, n° 241, il quale a norma dell'art. 13 del Regolamento di esecuzione della predetta Legge, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 30/06/1993, è invitato a produrre, in carta libera, eventuali controdeduzioni o memorie difensive entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile, si procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza. Qualora inviate, saranno valutate, ed accolte o respinte, secondo le cause che le giustificano. Se accolte non si procederà alla pronuncia di decadenza, mentr'invece in caso di mancato accoglimento essa costituirà un obbligo per i Competenti Uffici Comunali.  
La decadenza dalla concessione del posteggio si concretizza con la notifica dell'atto all'interessato, ed è immediatamente esecutiva.
4. Del provvedimento di decadenza e di revoca sarà data comunicazione al Registro Imprese della Camera di Commercio competente e, limitatamente ai generi alimentari, al S.I.A.N. dell'A.S.L. n. 13.

## **Articolo 29 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio**

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile dall'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.
2. La rinuncia è consentita, previã comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

## **PARTE IX – MODALITA' DI VENDITA**

### **Articolo 30 – Obblighi dei venditori**

1. I venditori devono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. I posteggi dovranno essere opportunamente separati tra loro in modo da consentire l'accesso all'interno degli operatori; il corridoio e gli spazi tra banchi, non possono essere ingombrati con merci o altro; i banchi non possono essere abbinati anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o affinità.
2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio occupato. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri. L'area assegnata dev'essere lasciata pulita e sgombra da rifiuti.
3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze di Polizia o da altro personale addetto alla vigilanza in area mercatale, unitamente ad un



documento d'identità, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il costo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Gli operatori che pongono in vendita prodotti usati o igienicamente trattati, al fine di dare una corretta informazione al consumatore, hanno l'obbligo di esporre apposito cartello ben visibile.

7. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile.

8. E' fatto obbligo a tutti i concessionari, di comunicare immediatamente e comunque, non oltre i 60 giorni, al competente Ufficio Comunale, i cambi di residenza o di sede.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente normativa valgono i vincoli e gli obblighi concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 31 – Attrezzature di vendita**

1. I banchi di vendita e le relative attrezzature devono essere decorosi con le merci convenientemente esposte.

2. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato; le tende devono essere ad un'altezza minima dal suolo di metri 2, misurata dalla parte più bassa; l'altezza minima dal suolo dei banchi di vendita non deve essere inferiore a metri 0,50; ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta e arredamenti è consentita l'esposizione a terra; in ogni caso, l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale.

3. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

4. E' vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

5. E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni. In deroga, gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso. Non dovrà comunque essere arrecato disturbo alle attività limitrofe; nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso di cuffie.

6. Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, è fatto divieto di effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci o con il sistema del battitore. E' considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche tecniche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza dell'acquisto.

### **Articolo 32 – Collocamento delle derrate**



1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma sui banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.
3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

### **Articolo 33 – Divieti di vendita**

1. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.
3. A tali effetti s'intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita; non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione.
4. In tale caso i prodotti possono essere confiscati.
5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Salute, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento d'attuazione n. 382/80.

### **Articolo 34 – Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, così come i conigli liberati dalle parti distali, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli operatori che vendono prodotti ittici.

### **Articolo 35 – Atti dannosi agli impianti del mercato**

1. I venditori non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.

### **Articolo 36 – Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas**

1. E' fatto divieto agli operatori di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità competente.
2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.



## **Articolo 37 - Furti, danneggiamenti e incendi**

1. L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

## **2. PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO**

### **Articolo 38 – Preposti alla vigilanza**

1. Preposti alla vigilanza sui mercati sono il Comando di Polizia Municipale ed il personale comunale addetto al mercato, gli altri organi di Polizia e l'Azienda Sanitaria Locale.

2. In particolare spetta al personale comunale addetto al mercato:

- **sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento del mercato nei giorni di svolgimento;**
- **gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti;**
- **rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione;**
- **far osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc.);**
- **far osservare il rispetto del presente regolamento.**

## **PARTE XI – NORME FINALI**

### **Articolo 39 – Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

### **Articolo 40 – Canone, tasse e contributi comunali**

1. Le concessioni aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento della tassa occupazione suolo pubblico e dello smaltimento rifiuti solidi, secondo le norme previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri, la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato, il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

### **Articolo 41 – Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 ad Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, come previsto dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs.vo 114/98.





**COMUNE DI SIZZANO**  
**PROVINCIA DI NOVARA**

C.A.P. 28070 - Codice Fiscale 80001390030

PROT. 359

**Disposizioni per la gestione operativa del mercato.  
Assegnazione dei posteggi liberi.**

**Il Responsabile del Servizio**

Visto il regolamento per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, approvato dal Comune di Sizzano;

Al fine di assicurare un servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori, si chiariscono le seguenti norme che costituiscono la regolamentazione dei posteggi liberi, anche occasionalmente, e le modalità di accesso degli operatori.

Considerato che l'art. 19 comma 1 del predetto Regolamento, determina l'orario di vendita al pubblico "dalle ore 7,30 alle ore 13,00";

Constatato che nello stesso art. 19 al comma 5, dispone che "i titolari di posteggio fisso devono aver installato il proprio banco / autonegozio e le attrezzature consentite entro un'ora dall'inizio dell'orario di vendita stabilito al comma 1", pertanto entro le ore 8,30, e che l'art. 24 comma 11 specifica, che "gli assegnatari giornalieri inizino la vendita entro 30 minuti dall'assegnazione";

Per uniformare l'orario di inizio della vendita per entrambi gli operatori, ed inoltre, per motivi inerenti alla disponibilità del personale preposto alla vigilanza, impegnato dalle ore 8,00 alle ore 8,30 nel servizio scolastico;

**DISPONE**

**1** - I posti attribuiti con carattere continuativo che non sono occupati entro le ore 8.00, nonché i posti liberi, sono assegnati giornalmente, dalla Polizia Municipale, agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").

**2** - Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta non partecipi al mercato per un periodo continuativo superiore a 12 mesi dall'ultima presenza accertata, l'operatore decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze al mercato, fatti salvi i periodi di assenza per giustificati motivi.

Le presenti disposizioni saranno applicate dal trentesimo giorno successivo alla data di emanazione.

SIZZANO, 28 GEN. 2010

Il Responsabile del Servizio  
Dott. G. Brera

